

S T U D I A J U R I D I C A
XC

GIOVANNI BRANDI CORDASCO SALMENA

*NOSSALITÀ, FALSA
NOSSALITÀ E MAGIA*

NEGLI ILLECITI AGRICOLI E PASTORALI
DALLA CODIFICAZIONE DECEMVIRALE
AL PRIMO PRINCIPATO

«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER

S T U D I A J U R I D I C A
____ XC _____

COMITATO SCIENTIFICO

MIHAI BĂRBULESCU (ROMA & CLUJ-NAPOCA) – GIOVANNI BRIZZI (BOLOGNA)

NICOLAS CORNU THÉNARD (RENNES) – IVAN DI STEFANO MANZELLA (VITERBO)

EVELYN HÖBENREICH (GRAZ) – NICOLA PALAZZOLO (PERUGIA)

PEER-REVIEW: VALUTAZIONE POSITIVA DI DUE REFEREES SISTEMA DOUBLE-BLIND

S T U D I A J U R I D I C A
——— XC ———

GIOVANNI BRANDI CORDASCO SALMENA

NOSSALITÀ, FALSA NOSSALITÀ
E MAGIA NEGLI ILLECITI AGRICOLI
E PASTORALI DALLA CODIFICAZIONE
DECEMVIRALE AL PRIMO PRINCIPATO

con note di lettura di
Anna Pasqualini e Malina Nikolova Novkirishka Stoyanova

«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER
Roma – Bristol (CT)

Giovanni Brandi Cordasco Salmena

*Nossalità, falsa nossalità e magia
negli illeciti agricoli e pastorali
dalla codificazione decemvirale
al primo principato*

© 2023 «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER

Via Marianna Dionigi, 57 70 Enterprise Drive, Suite 2
00193 Roma – Italia Bristol, CT 06010 – USA
www.lerma.it lerma@isdistribution.com

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione
di testi e illustrazioni senza il permesso scritto dell'Editore

Sistemi di garanzia della qualità
UNI EN ISO 9001:2015

Sistemi di gestione ambientale
ISO 14001:2015

Giovanni, Brandi Cordasco Salmena

Nossalità, falsa nossalità e magia negli illeciti agricoli e pastorali dalla codificazione decemvirale al primo principato / Giovanni Brandi Cordasco Salmena. Roma : «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER, 2023. 252 p. ; 24 cm. (Studia Juridica ; 90)

ISSN 0081-6698

ISBN 978-88-913-913-2846-5 (Brossura)

ISBN 978-88-913-2849-6 (Pdf)

DOI 10.48255/97891328496

CDD 340

1. Diritto romano e diritti dell'antichità

*Stampato nel rispetto dell'ambiente su carta proveniente
da zone a deforestazione controllata.*

Postremo quid in hac mirabile tantoperest re,
Si genus humanum, cui uox et lingua uigeret,
Pro uario sensu uaria res uoce notaret?
Cum pecudes mutae, cum denique saecula ferarum

Dissimilis soleant uoces uariasque ciere,
Cum metus aut dolor est et cum iam gaudia
gliscunt. Quippe etenim licet id rebus
cognoscere apertis. Irritata canum cum
primum magna Molossum Mollia
ricta fremunt duos nudantia dentis,

Longe alio sonitu rabie restricta minantur, et
cum iam latrant et uocibus omnia complent.
At catulos blande cum lingua lambere
temptant aut ubi eos iactant pedibus
morsuque petentes suspensis teneros
imitantur dentibus haustus,

Longe alio pacto gannitu uocis adulant,
Et cum deserti baubantur in aedibus aut cum
Plorantes fugiunt summisso corpore plagas.
Denique non hinnitus item differre uidetur,
Inter equas ubi equus florenti aetate iuuenus

Pinnigeri saeuit calcaribus ictus amoris
Et fremitum patulis sub naribus edit ad arma,
Et cum sic alias concussis artibus hinnit?
Postremo genus alituum uariaeque uolucres,
Accipitres atque ossifragae mergique marinis

Fluctibus in salso uictum uitamque petentes,
Longe alias alio iaciunt in tempore uoces,
Et cum de uictu certant praedaeque repugnant.

Titus Lucretius Carus, *De Rerum Natura* 1055-1080

INDICE

Premessa con Tabula gratulatoria	p.	9
<i>Tessuto politico, sociale ed economico di Roma nell'età delle XII Tavole: una sintesi</i> , di <i>Anna Pasqualini</i>	»	11
Nossalità e magia tra diritto pubblico e diritto privato ai primordi della codificazione romana, di <i>Malina Nikolova Novkirishka Stoyanova</i> ?	»	19
CAPITOLO I		
<i>Delicta e crimina</i> agricoli e pastorali nell'evoluzione decemvirale e preaquiliana: il paradosso del «dolo colposo ?.....	»	25
CAPITOLO II		
<i>I mala carmina</i>	»	61
CAPITOLO III		
L'abbandono nossale nella legislazione decemvirale....	»	73
CAPITOLO IV		
<i>Noxa e pauperies</i>	»	117
CONCLUSIONI	»	197
INDICE BIBLIOGRAFICO	»	215
INDICE DELLE FONTI	»	239

PREMESSA CON *TABULA GRATULATORIA*

Ho cominciato a studiare il fenomeno della nossalità durante il mio dottorato di ricerca in Diritto romano delle obbligazioni diretto da Mario Talamanca, con Giorgio Barone Adesi, Bernardo Santalucia e Giuseppe Giliberti; e contemporaneamente, a Monaco di Baviera presso il Leopold Wenger Institut, dietro i consigli di Alfons Bürge, e soprattutto di Dieter Nörr e Johannes Platschek durante i seminari del mercoledì, quando per la prima volta mi sono accostato ad una più attenta analisi della codificazione antica. Sin da allora, non ho voluto aderire alle posizioni consuete della dottrina, ritenendo ingiustamente superata l'impostazione di Biondo Biondi circa la configurazione, già nelle XII Tavole, dell'abbandono nossale come un'espressione, effettivamente reale, dell'antica vendetta privata. Grazie al conforto di fonti ancora poco vagliate, la *Tabula Heracleensis*, il *fragmentum Atestinum*, le *Tabulae Irnitanae*, le *Tabule ceratae* di Murecine ed alle aperture più recenti degli studiosi circa la capacità dei sottoposti (*filius familias* e *servus*) di obbligarsi in qualche modo, sono giunto all'ipotesi che sia il *filius* che lo schiavo, nel compiere un atto illecito, poterono rimanere obbligati *civiliter ex delicto*. La conseguenza è una responsabilità personale, strutturandosi l'*actio noxalis* come una *vindicatio* del colpevole. In pratica, le più antiche ragioni autosatisfattorie si sono trasformate in epoca storica, forse già a partire dai decemviri, in un'azione giudiziaria vera e propria creata nell'interesse dell'attore (vittima dell'illecito): al convenuto non è rimasta che la possibilità della *defensio*. Il *pater-dominus* non sarà stato condannato sulla base di una responsabilità diretta verso il danneggiato ma in ragione ed in funzione del rapporto potestativo con il sottoposto: quando avrà voluto assumersi le conseguenze dell'atto illecito del sottoposto sarà intervenuto nel giudizio e se soccombente avrà pagato una somma di denaro (così come potrebbe fare il *filius* colpevole una volta liberato dalla *patria potestas* o lo schiavo una volta manomesso); viceversa quando non avrà voluto risponderne, sarà intervenuto nel giudizio solo per invocare il più arcaico sistema della vendetta e compiere la *noxae deditio*.

Proseguendo per questa via ho consegnato ad Urbino, sotto la guida attenta di Anna Maria Giomaro, la mia prima monografia sul tema, concentrandomi sull'ulteriore facoltà dell'*actio iniuriarum noxalis* rispetto alla normale alternativa nossale. Lasciai in sospeso le riflessioni che, forse, più delle altre mi avevano occupato in Germania, a proposito della responsabilità del *dominus* per il danno causato dall'animale, come essere '*quod sensu caret*'; responsabilità che già da allora chiamai di «falsa nossalità».

Il tempo è passato, molto più di quanto ne avessi previsto, fino a quando non si è posta l'occasione di riprendere il filo di un discorso interrotto nel contesto delle attività di Balkanika con Malina Novkirishka Stoyanova, nelle Università di Sofia e di Plovdiv; nonché in quelle dell'Università di Sarajevo East, dove mi hanno accolto Goran Marković, Dimitrije Ceranic e Samir Aličić. Su queste basi, ho affidato al saggio le mie riflessioni in proposito.

Non può parlarsi di condanna nossale e non sono nossali tutte le azioni accordate alla parte offesa, qualora il danno sia stato causato da un animale. Solo il diritto giustiniano ha operato una generale assimilazione tra i delitti commessi dai sottoposti e i danni causati dagli animali ma ciò sul fondamento di concetti, funzioni e modelli assolutamente differenti rispetto al loro carattere originario, a partire, da quello decemvirale. L'*actio de pauperie* ed i mezzi che ne richiamano la disciplina, si fondano sul *dominium* del padrone; l'*actio noxalis*, invece, nasce da un delitto e mantiene la forma di una *vindicatio* sul colpevole. Un'equiparazione tra le sanzioni (a volte addirittura gravissime) previste per il danno dell'animale e quelle previste dalla normale procedura nossale è solamente esteriore, accolta dai compilatori nella prospettiva di un diverso significato della *nox* (ormai solo *corpus quod nocuit*) riferibile sia all'atto illecito del sottoposto che al danno dell'animale.

Ringrazio Sara Longo per i preziosi suggerimenti, Anna Pasqualini e Malina Novkirishka per avermi presentato con l'autorevolezza del loro nome, l'Erma di Bretschneider per avere accolto il mio libro in una delle sue collane più prestigiose.

Teneat peccata sua actor. G.B.C.S.

TESSUTO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO DI ROMA NELL'ETÀ DELLE XII TAVOLE: UNA SINTESI

ANNA PASQUALINI

Ordinario di Storia Romana

presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata

Le fonti asseriscono unanimemente che *Fortuna* e *Virtus* hanno consentito a un piccolo borgo sul Tevere di divenire l'impero più temuto e rispettato del mondo antico, un impero che ancor oggi stupisce per la sua durata (quasi mille anni) e per il suo retaggio percepibile nelle istituzioni, nella letteratura e nei monumenti sparsi senza risparmio in tutto ciò che ora chiamiamo Europa e oltre.

Studi recenti hanno dimostrato, inoltre, che la grandezza di Roma va individuata nella duttilità del suo impianto sociale che ebbe notevoli ricadute in quello costituzionale.

Cerchiamo, allora, di seguirne le prime fasi, per inquadrarle nel tempo e nella storia, focalizzando l'attenzione in particolare sull'evoluzione dei provvedimenti legislativi attribuiti al V secolo a.C., nell'età delle XII Tavole, appunto, e nel cui ambito cronologico s'iscrivono le ricerche affrontate magistralmente in questo libro.

In principio fu il *rex*. La tradizione attribuisce a una serie di re, sette il numero canonico, l'impianto costituzionale e religioso dello Stato. Dalle fonti, tutte lontanissime cronologicamente dai fatti narrati, si ricavano tuttavia alcuni tratti distintivi della monarchia che hanno un buon livello di credibilità: il forte carattere religioso e l'assenza di ogni principio dinastico. Nessun figlio di re successe al proprio padre, anzi a volte lo sopprime, come avveniva in tempi storici all'oscuro *rex Nemorensis*, che si aggirava nelle selve di Ariccia a caccia del vecchio re per prenderne il posto. Il re fu anche e soprattutto augure: interpretava la volontà degli dèi attraverso complicati rituali, per mantenere con essi una *pax* indispensabile alle opere umane. Legittimato dal *populus* con la *lex curiata de imperio*, egli

assunse un potere civile e militare illimitato. Quanto al diritto, sebbene vi sia notizia di un certo numero di *leges regiae*, è molto probabile che esso abbia avuto carattere «fattuale», cioè fondato sui *mores* e sull'arbitrio del magistrato. Il misterioso *ius Papirianum*, a cui nel I secolo a.C. Granio Flacco dedicò un commento, sembra in realtà una raccolta di presunte *leges* o norme attribuite all'età regia. Responsabile dell'operazione sarebbe stato Sesto Papirio, allievo del grande Q. Mucio Scevola, che, con l'intenzione di dare lustro alla sua *gens*, riesumò dagli archivi di famiglia una tradizione giurisprudenziale alquanto inverificabile. Un'altra funzione del *rex* di fondamentale importanza fu quella di «custode del tempo». In mancanza di un calendario fisso, il *rex* fissava le scadenze della vita cittadina e ne dava notizia ogni mese al popolo radunato nei comizi. A coadiuvare il *rex* nell'esercizio delle sue funzioni erano i *patres*, i capi delle *gentes*, detentori in origine del potere politico, ridotto e compresso di fronte a quello del re, ma mai perduto se, in assenza del monarca, *auspicia ad patres redeunt*, «tornano», appunto, a coloro che soli possono governare perché possiedono gli auspici. Il *populus* in questo scenario appare nelle vesti di «spettatore» senza alcuna capacità di intervento. Poteva esprimere la sua approvazione o disapprovazione attraverso il *suffragium* (da *fragor* = fragore).

Poi ci fu Lucrezia. Una casta matrona, tutta casa e lanificio, che divenne per una scommessa goliardica oggetto del desiderio di Sesto Tarquinio, figlio degenero di un degenero sovrano, quel Superbo, descritto dalle fonti come un classico tiranno, valoroso in guerra ma dispreziatore dei diritti civili. Sesto recò la più grave delle offese a Lucrezia, la quale dopo aver riferito il fatto agli uomini della sua casa, si uccise senza aspettare l'esito del *concilium domesticum*, di cui in altra sede l'Autore ha già dato conto con note molto interessanti. Alcuni momenti cruciali della storia di Roma, quella romanizzata s'intende, sembrano dominati dagli stupri: quello di Rea Silvia, quello delle Sabine e questo, che, secondo la truce favola delle origini, ha innescato un processo di totale rivolgimento dello Stato. Infatti Bruto caccierà Tarquinio e da allora il solo nome della monarchia ispirerà orrore nella mente e nelle opere dei Romani.

Liquidata la monarchia restava molto da fare, ed è proprio nel V secolo che si gettarono le basi delle istituzioni che rimasero in vigore per tutta l'antichità. A cominciare dai consoli, che non ebbero vita facile essendo espressione della dicotomia conflittuale di due gruppi sociali contrapposti: i patrizi e i plebei. Le liste magistratuali della neonata repubblica mostrano appunto che i vertici del potere politico

non furono affatto stabili; in un primo momento accanto a membri di genti patrizie compaiono esponenti di famiglie plebee, un retaggio della monarchia etrusca che aveva ammesso tra i *patres* anche le *minores gentes*. Questo fino al 486 a.C. quando i plebei scomparirono dai Fasti e si assiste alla cosiddetta «serrata del patriziato». Ai due anni del decemvirato legislativo, su cui torneremo, seguirono periodi turbolenti durante i quali alla coppia consolare si sostituirono i *tribuni militum consulari potestate*, indizio inequivocabile dal peso preponderante dell'esercito nei confronti della società civile. Essa si esprime attraverso i comizi centuriati, riunione del popolo in armi, che confinò i comizi curiati, espressione delle curie patrizie, ad un ruolo subalterno.

Il V secolo a.C. fu in effetti dominato dal conflitto tra patrizi e plebei. Esso esplose quando la già accennata «serrata del patriziato» escluse da ogni istituzione politica e religiosa i membri della plebe romana; e fu proprio l'irrigidimento dei patrizi ad agevolare la presa di coscienza di una componente della società quanto mai variegata, che, tuttavia, riuscì a coagularsi in vista di interessi comuni e impellenti.

Innanzitutto l'economia. Gli strati più deboli della cittadinanza, in balia dei capricci metereologici e di altre calamità che colpivano i campi, erano periodicamente vessati dai debiti, con la conseguenza disastrosa della perdita della proprietà e dell'indigenza totale. Un altro punto vitale della contesa fu la redistribuzione delle terre acquisite con le vittorie militari. Si trattava di *ager publicus*, terra dello Stato, che tuttavia i patrizi sfruttarono a loro esclusivo vantaggio. E infine il *conubium*, una prassi odiosa che impediva il matrimonio tra patrizi e plebei e instaurò di fatto un sistema di caste.

A tale stato di cose la plebe reagì con la violenza. Rifiutò la leva e si ritirò sul Monte Sacro. La situazione era gravissima perché incombeva il solito conflitto con Equi e Volsci. L'autorità e la dialettica di Menenio Agrippa risolse per il momento il problema e si arrivò al compromesso di riconoscere nei *tribuni plebis*, che avevano guidato la rivolta, un organismo politico e di conferire loro l'inviolabilità, la *sacrosanctitas*, che consentiva di punire anche con la morte e senza processo chiunque avesse attentato alla loro vita. Prerogative dei tribuni furono l'*ius auxilii* e soprattutto l'*intercessio*, il diritto di veto, che bloccava qualsiasi atto che fosse ritenuto lesivo degli interessi della plebe, nonché la *coercitio*, cioè la facoltà di arrestare, multare e, financo, sottoporre alla pena capitale chiunque avesse agito contro la plebe. Contemporaneamente furono istituiti i *concilia plebis*, dove si formularono i primi *plebiscita*, e fu fondato un centro religioso

plebeo, il tempio di Cerere, Libero e Libera sull'Aventino, con propri amministratori, gli edili, che fungeva anche da 'banca' e custodiva le *multae* comminate a favore dei plebei.

In quella prima metà del V secolo alcuni passi importanti erano stati fatti ma ancora molti ne restavano da fare: innanzi tutto bisognava porre mano alle regole, anzi alle non-regole della giustizia, fondate sul *mos* e sull'arbitrio prima del *rex* e poi dei magistrati, supportati in tale esercizio dai Pontefici, canonisti ed esperti di diritto, che appartenevano alla stessa classe patrizia dei governanti, quando le due funzioni, il che accadeva non di rado, non erano cumulate dalla stessa persona.

Il personaggio centrale, il protagonista, nelle vicende che portarono alla riforma del sistema giudiziario della giovane repubblica fu, nel bene e nel male, un patrizio: Appio Claudio. Appartenente alla prestigiosa *gens Appia*, nota per la sua «superbia», *Appius Claudius Crassus Regillensis Sabinus* giunse al consolato nel 451 a.C., anno in cui, dietro le richieste sempre più pressanti della plebe, il senato decise di istituire una commissione di dieci membri per redigere un 'codice' di leggi che valesse per tutta la cittadinanza. Appio, rinunciando al consolato, fu eletto presidente della Commissione e di ciò riferisce Livio (III 33, 7) in questi termini: «La presidenza del collegio spettò ad Appio, con il favore della plebe; egli si era rivestito di una nuova natura, al punto che improvvisamente era diventato fautore della plebe, e cercava di cogliere il minimo soffio del vento popolare, da fiero e crudele persecutore della plebe che era prima». Questo cambio di rotta, giustificato da un'ambizione politica sfrenata e da una buona dose di cinismo, mostrò tutta la sua ambiguità di lì a poco.

La Commissione lavorò alacremente, ma l'anno previsto per il completamento dell'incarico non fu sufficiente e si dovette prorogare l'anomala magistratura per l'anno seguente. Cambiò anche la composizione del collegio perché nel secondo anno, il 450 a.C., vi entrarono a far parte anche esponenti della plebe, un grande passo avanti poiché mai prima di allora i plebei avevano avuto incarichi di governo.

Il risultato dei lavori della Commissione ebbe subito un grande impatto sulla popolazione.

Innanzitutto il cittadino fu in grado di conoscere le norme che regolavano i rapporti tra i singoli anche se molte regole furono mutate dal preesistente *mos maiorum*. Fu messa per iscritto la disciplina che regolava il diritto privato, tra le cui norme spicca quella che metteva a disposizione del convocato ammalato una bestia da soma ma non

un carretto. Un riflesso della grave condizione economica dei plebei e del problema dei debiti emerge dalle clausole che riguardano il destino del debitore: se dopo trenta giorni dalla formale richiesta da parte di colui che rivendicava il debito la somma in contenzioso non fosse stata restituita, il meschino inadempiente veniva trascinato in catene in casa del creditore; in quella condizione, se non era in grado di nutrirsi da solo, il creditore era obbligato a sostenerlo per sessanta giorni con una libbra di farro. Se per tre mercati consecutivi nessuno lo riscattava era venduto schiavo *trans Tiberim* o ucciso. E qui si giunge alla più mostruosa delle disposizioni: se i creditori erano più di uno, allora il cadavere del debitore era fatto a pezzi (*partis secanto*), senza possibilità di recriminazioni sui criteri della divisione. Anche se sono stati sollevati sospetti fondati sulla effettiva applicazione della norma, rimane il fatto che i giuristi successivi considerarono legittimo il provvedimento. Ancora, a proposito di inadempienze economiche va ricordata la clausola, secondo cui era applicata la *pignoris capio* nei confronti di colui che non avesse pagato il prezzo pattuito per un animale da sacrificio o per un animale da soma. Del resto è noto quanto gli animali intervenissero nella vita soprattutto religiosa della città, a partire dagli avvoltoi della saga romulea, agli *oscines*, ai più prosaici *iuges auspicia*, i quali secondo Festo accadevano *cum iunctum iumentum stercus fecit* e che alcuni studiosi, tra cui Dumézil, ritengono siano menzionati nell'iscrizione arcaica del *lapis niger*. Per non parlare della Lupa Capitolina, dell'*equus Octobris*, dell'aquila legionaria e delle oche del Campidoglio e così via. E non va dimenticato che il bestiame è sinonimo di ricchezza come insegna l'etimologia di *pecunia*.

Nelle XII Tavole la struttura patriarcale della società non fu sottoposta a innovazioni significative; essa risulta ancora fortemente ancorata a usi di arcaica crudeltà, come quello di uccidere i figli deformi. Emerge prepotente la potestà assoluta del *pater familias*, il solo titolare dei diritti su moglie, figli, schiavi, beni immobili e mobili. Tale potere, tuttavia, non si estendeva al *pater furiosus*, pazzo, o al *prodigus*, scialacquatore, che avrebbero messo a repentaglio la solidità della famiglia.

La crisi economica posteriore alla caduta dei Tarquini si percepisce attraverso le leggi suntuarie, che limitavano il lusso nei funerali, tra cui quella che consentiva l'uso di soli tre abiti da lutto e l'impiego di non più di dieci flautisti, oppure quella che vietava di ungere il cadavere con la *murrata* pozione, la preziosissima resina che si riteneva utile alla conservazione del cadavere. Celebre la norma sul

divieto di introdurre oggetti d'oro nella tomba, con eccezione delle protesi dentarie in oro, che erano seppellite con il defunto.

In alcune clausole delle XII Tavole affiora prepotentemente l'immagine di una società agro-pastorale ancora legata a pratiche di magia ed estremamente sollecita nella custodia e difesa del proprio fondo; le pene gravissime, non di rado la pena di morte, sono indizio della vitale importanza che si attribuiva alla corretta gestione della proprietà: se qualcuno recitava un *carmen*, un incantesimo, per danneggiare i raccolti, oppure tentava con malefici di attrarre nel suo campo le messi del vicino, era messo a morte; stessa sorte toccava a chi avesse appiccato un incendio alla casa e ai covoni di grano di un nemico, o li avesse rubati; e non dissimile destino toccava a chi avesse fatto pascolare i suoi animali su terreno altrui.

Conclusi i lavori della commissione, i decemviri, nonostante l'impegno profuso nel fissare le norme fondamentali del diritto civile, con atto di inaudita superbia rifiutarono di dimettersi dalla carica; l'incombente pericolo rappresentato dalle incursioni di Sabini ed Equi indusse il Senato a permettere ai magistrati, ormai privati cittadini, di indire la leva e di prendere il comando delle truppe. Otto ex-decemviri partirono per i due fronti mentre ad Appio Claudio e a Spurio Oppio Cornicene fu affidata la difesa dell'Urbe. E qui intervenne un ennesimo atto di violenza contro una donna. Appio si era innamorato perdutamente di una fanciulla di nome Virginia, già promessa sposa al tribuno della plebe Lucio Icilio; tentò prima di attrarla a sé con lusinghe, ma non ottenne nulla, allora ricorse ad uno spregevole espediente attraverso la condiscendenza di un suo cliente, Marco Claudio. Questi dichiarò che la ragazza era sua schiava per permettere al suo patrono di abusarne. Dopo varie udienze tutte pilotate dal potente decemviro, si arrivò alla drammatica conclusione che vide il padre di Virginia uccidere la figlia per rivendicarne con un sacrificio supremo la libertà. La fortuna di Appio volse al peggio e, riconosciuto colpevole, fu tratto in carcere dove si suicidò.

La vicenda, dalle movenze romanzate ma non inverosimili, portò al ripristino dell'assetto magistratuale ordinario, con l'abolizione del decemvirato e il rafforzamento del tribunato della plebe attraverso le *leges Valeriae Horatiae*, che, almeno a stare a quanto afferma Livio, ripristinarono la *provocatio ad populum*, sancirono l'equiparazione dei plebisciti alle leggi e imposero la *sacrosanctitas* delle cariche dei plebei (tribuni e edili). Si tratta, in realtà di anticipazioni palesi, che non collimano con la situazione della repubblica della metà del V secolo. Nonostante alcune aperture quali la promulgazione della *lex*

Canuleia del 445 a.C., che consentiva il *conubium* tra patrizi e plebei, interdetto, per altro, solo pochi anni prima dalle leggi delle XII Tavole, e l'istituzione della censura nel 442, il quadro sociale, politico ed economico di Roma non era cambiato. Il monopolio dei patrizi nei confronti della cosa pubblica rimase invariato e invariato rimase il disagio delle classi più umili, attanagliate dalla crisi e dai debiti. Il possesso delle terre e il loro sfruttamento restavano saldamente nelle mani dei patrizi. E tuttavia qualcosa si stava muovendo. L'esclusione dei plebei dal governo della *res publica* diveniva sempre meno sostenibile a fronte delle richieste reiterate dei tribuni, tanto che a volte si dovette ricorrere al comando alternativo dei militari, nella persona dei tribuni con potestà consolare, scelti, a volte, anche tra i plebei.

Il punto di svolta si ebbe con la conquista di Veio nel 396 a.C. e con l'espansione di Roma nel Lazio meridionale. L'acquisizione di nuove terre accordate nella misura di sette iugeri a tutti i cittadini sollevò la popolazione dai problemi più gravi, *in primis* l'indebitamento e contribuì a ristabilire la pace sociale. La nuova fase di stabilità economica favorì i commerci e una ulteriore fonte di ricchezza, che soprattutto i plebei seppero sfruttare a loro vantaggio.

I tempi erano maturi per il definitivo pareggiamento degli ordini, che trovò concreta attuazione nelle leggi Licinie Sestie, ove furono sancite fondamentali innovazioni: innanzitutto il consolato che da quel momento fu esteso ai plebei, e poi il possesso della terra che non poteva eccedere i cinquecento iugeri per famiglia, non solo di *ager publicus*, come si crede di solito, ma di tutta la terra a disposizione. Le norme più eque e democratiche concludevano un secolo travagliato, il V secolo, incunabolo del futuro luminoso di Roma.

In questo periodo di contrasti, di contraddizioni e di sperimentazione si inserisce questa ricerca che ha come punto nodale il ruolo degli animali nel quadro della società. Un tema specialistico, assai ristretto, che tuttavia rispecchia in pieno le caratteristiche di una società in fermento e che l'Autore ha saputo affrontare con rara competenza e lucidità.

A.P.

NOSSALITÀ E MAGIA TRA DIRITTO PUBBLICO E DIRITTO PRIVATO: AI PRIMORDI DELLA CODIFICAZIONE ROMANA

MALINA NIKOLOVA NOVKIRISHKA STOYANOVA

*Full professor di Diritto Romano
presso la University St. Climent Ohridski di Sofia*

Giovanni Brandi Cordasco Salmena torna ad occuparsi del complesso fenomeno dell'abbandono nossale, per come esso si presenta già nella legislazione decemvirale, concentrandosi, tuttavia, su un particolare aspetto: la responsabilità del *pater-dominus* per il danno provocato dall'animale, di cui parla in termini di «falsa nossalità»: aspetto lasciato sotteso nella sua precedente monografia sul tema. Tra i mezzi che l'ordinamento ha affiancato alle azioni nossali, o false nossali che siano, forse già in epoca protourbana, a tutela dell'agricoltura e della pastorizia, egli non manca di affrontare quelli contro i *mala carmina*, e seppure per cenni l'*actio aquae pluviae arcendae*.

L'Autore ha operato un preciso raccordo tematico, in termini però di differenza, tra la nossalità della consueta alternativa attribuita al *pater-dominus* in rapporto al delitto commesso dal sottoposto rispetto a quella che gli risulta imputata per il danno causato dall'animale. Quale particolare caratteristica delle *actiones ex delicto* la nossalità è istituito comune a vari diritti dell'antichità e riguarda il delitto compiuto da uno schiavo o da un *filius familias* nonché, con le precisazioni che s'impongono, il danno causato dagli animali.

La vittima può agire con l'*actio noxalis* contro il rispettivo *dominus* o *pater*, il quale può liberarsi effettuando la consegna del sottoposto ovvero sottostare alla condanna prevista per il singolo tipo di delitto (*litis aestimationem sufferre*).

Nell'ambito della procedura formulare, a prima vista, lo schema dell'azione nossale indicherebbe, nella *demonstratio*, come autore del fatto il soggetto a potestà e, nell'*intentio*, come obbligato l'avente potestà, mentre la *condemnatio*, secondo una parte della dottrina,